

Non regga poi il dire che la legge nel suo complesso supponga che l'operazione sia continua; avvegnachè dalla legge unicamente risulta che la seconda votazione non può farsi prima d'un'ora dopo il mezzodì; dal che certo non ne siegue che la seconda votazione abbia sempre luogo tosto terminata la prima, essendo evidente che potrebbe talvolta accadere che la prima votazione sia terminata prima dell'ora anzidetta, sicchè convenga aspettare qualche tempo pria di cominciare il secondo appello; d'altronde anche supposto che la prima votazione abbia fine dopo l'ora nella legge accennata, non v'ha dubbio che possa l'ufficio fissare l'ora del secondo appello, lasciando qualche intervallo di tempo, essendo ovvio che la legge volle bensì che il secondo appello non possa farsi prima d'un'ora dopo mezzodì, non già che debba aver luogo a quell'ora precisa.

Ora egli è appunto in quel frattempo più che mai necessario che tre membri dell'ufficio siano sempre presenti, onde ovviare alle frodi che più facilmente possono in caso diverso accadere.

Ma si osservò dal signor deputato Franchi, che non fu già il timore di una qualche frode che determinò il legislatore a stabilire debbano tre membri essere presenti: parmi che ciò si possa valevolmente contestare, e sia anzi evidente che tale appunto è lo scopo della prescrizione anzidetta; ad ogni modo, quand'anche tale non fosse il motivo del citato articolo, egli è palese che ove avvii un preciso disposto della legge, lecito non è per qualsiasi ragione allontanarsene.

In secondo luogo si accennò dal signor deputato Franchi che la detta mancanza non può annullare la nomina, dacchè la nullità non è dalla legge elettorale pronunciata. Già, parmi, ebbesi in proposito ad esservare che quando trattasi della forma in un atto, di quella forma che dicesi sostanziale, non è necessario al legislatore di annullare l'atto alla legge contrario, ma che debbesi quello dire nullo tosto che risulti fatto in contravvenzione alla legge. Finalmente si ebbe ad asserire che quando risulti siasi osservata altra solennità che possa tener luogo della presenza dei tre membri dell'ufficio, cotesta solennità a quella nella legge accennata equivalga, ed in ciò pure io non sono d'accordo coll'onorevole deputato Franchi, avvegnachè quando la legge dispone, lecito non è di sostituire altra forma a quella che è dalla legge prescritta; ciò che volle il legislatore lo espresse, da ciò che la legge prescrive non può la Camera allontanarsi.

Aggiungerò brevissimi cenni rispetto alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Bunico. Accennò l'onorevole deputato essersi nel primo verbale dall'ufficio detto, che tre membri dell'ufficio furono sempre presenti; nel secondo, che solo il segretario era nelle sale delle elezioni, e che un altro membro passeggiava dall'una all'altra camera; essere in conseguenza dubbio, se piuttosto alla prima asserzione dell'ufficio che alla seconda dobbiamo attenerci, epperò essere il caso di far luogo all'inchiesta.

Pare a me che dobbiamo a quel verbale attenerci, il quale con fondamento abbiamo ragione di credere più al vero conforme; ora, se poniamo mente che il secondo verbale fu fatto in seguito alla protesta, certo dobbiamo credere più conformi al vero le risultanze di questo secondo verbale. Non v'era diffatti motivo per cui l'ufficio recedesse da quella prima dichiarazione, ove realmente fosse stata conforme al vero; se adunque ebbesi nel secondo verbale a dichiarare che non tutti quei tre membri che la legge prescrive erano stati presenti; se l'ufficio col secondo verbale ritrattò la dichiarazione precedentemente fatta, non può più a questa aversi riguardo.

E ciò tanto più dire si debbe in quanto che trovansi in

moduli stampati quelle parole dicenti essere sempre stati tre membri dell'ufficio presenti; potè quindi facilmente avvenire che abbia l'ufficio obbliato di cancellare siffatte parole quando si redigette il primo verbale, ma poscia, fattasi ad esso colla protesta presente cotal circostanza, col verbale del 3 febbraio venne quella dall'ufficio stesso rettificata, e si riconobbe diffatti essere in questa parte vera la circostanza nella protesta contenuta, sebbene siasi opinato non poter quella sulla validità della nomina influire.

Inutile quindi dire si debbe qualsiasi inchiesta, ed allo stato delle cose abbastanza risultando che fu violato il disposto della legge elettorale, nulla dichiarare la nomina della quale si tratta.

FRANCHI. Mi preme di rispondere ad una delle cose dette dall'onorevole deputato Pateri; egli mi pare, se ho ben afferrato il senso delle sue parole, abbia detto che io proponeva che ad una solennità prescritta dalla legge se ne sostituisse un'altra, e che si considerasse questa valida tanto quanto quella trasgredita.

Io non credo mai di aver emesso una tale proposizione, la quale sarebbe, secondo me, così erronea che veramente non l'avrei mai nè proposta nè sostenuta.

La mia proposizione era duplice: io dissi che la mancanza del numero degli scrutatori stabiliti nell'articolo 72 della legge elettorale non era tale da annullare l'elezione, perchè la nullità non è pronunciata dalla legge. Dissi quindi che il fatto che fosse rimasta per un dato tempo l'adunanza priva di elettori, e l'urna solamente in balla dell'ufficio, era un incidente non previsto dalla legge, e che la legge vuole che l'operazione sia continuata senza nessuna interruzione, e che quindi quest'incidente essendo avvenuto, come appare dalla relazione, io credeva che l'inchiesta in ogni caso dovesse solamente eseguirsi per constatare se si erano prese le precauzioni opportune affinché questo incidente impreveduto non diventasse un male vero; locchè è ben diverso dal dire che io volessi sostituire alla solennità prescritta dalla legge altre solennità arbitrariamente fatte dai privati.

Osserverò di più che l'ultimo alinea dell'articolo 72 non si riferisce realmente alla sostanza dell'elezione o all'intrinseco di essa, vale a dire alla libertà od al numero dei voti, chè crederci in allora che quest'elezione si potesse annullare. Ma non è qui il caso nè di mancanza di libertà, nè di mancanza di numero di voti. La formalità che manca si riferisce solamente al modo col quale deve essere governata la sala durante l'elezione, e a ciò solo si riferisce l'articolo 72. Quindi siccome la legge non ne ha pronunciato a questo proposito la nullità, così non credo debba essere la medesima pronunciata dalla Camera in quest'elezione.

BARBAVARA, relatore. La posizione in cui fu collocata la questione dal signor deputato Pateri, a mio avviso, è giusta, e tanto giusta che risponde alle osservazioni del signor deputato Melliana nonchè a quelle del deputato Lanza. Io non posso però assentire alla conclusione ch'ei ne deduce, volendo tenere vero il secondo verbale che nega, e non calcolare il primo che afferma la presenza di tre membri dell'ufficio elettorale, e perciò rigettare l'inchiesta per accertare il fatto che essendo dubbio deve essere appurato, e lo può essere col solo mezzo dell'inchiesta. Perciò insisto nelle conclusioni d'inchiesta per accertare il fatto, compiutasi questa seguirà quell'interpretazione dell'articolo 72 che crederà la Camera, ma prima, ripeto, è necessario conoscere il fatto della presenza o non di tre membri dell'ufficio elettorale, fatto che precede naturalmente la questione di validità o non dell'elezione.